Comune di Pizzighettone

Provincia di Pizzighettone

05/10/2026 **Prot. 2323/2026**

Procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione e conduzione dello Stadio di via A.De Gasperi a Pizzighettone (CR)

CIG: BD3AE7A702

SCADENZA OFFERTA ORE 09:00 DEL 06 NOVEMBRE 2026

Importante

partecipando alla procedura, in ossequio ai principi del risultato (art. 1 Codice Appalti), della fiducia (art. 2 Codice Appalti), di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5 Codice Appalti), l'interessato si impegna a:

1. collaborare con la massima trasparenza con la CUC e il Comune;
2. fornire con la massima celerità ogni chiarimento e documento richiesto (eventualmente precisandone le singole parti non ostensibili), nella consapevolezza che la mancata presentazione di documenti inerenti cause di esclusione obbligatorie o facoltative, richieste dalla CUC, nel termine concesso costituisce di per sé causa di esclusione;
3. sottoporre, nella fase antecedente le offerte, ogni dubbio alla CUC mediante la formulazione di quesiti.

Dichiara altresì di essere a conoscenza e accettare il fatto che

a) la partecipazione alla procedura comporta la conoscibilità delle offerte e della documentazione, anche in relazione al progetto proposto e ad eventuali giustificazioni, in quanto elemento basilare per tutti i concorrenti al fine di valutare la possibilità e l'interesse di agire in giudizio;

b) essa può essere preclusa solo per singole informazioni (e non parti o paragrafi), e solo ove sia motivata e comprovata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) Eventuali oscuramenti che vadano oltre le singole informazioni saranno rigettati. Dichiara inoltre di prendere atto che né CIT né la PA affidante sono responsabili dell'utilizzo che terzi possano fare delle informazioni, rinunciando pertanto a qualsivoglia richiesta, azione o domanda in relazione all'accesso e alla ostensione dei danni;

c) le ipotesi di risoluzione, per contratto o di diritto, attribuiscono alla amministrazione comunale la facoltà (e non l'obbligo, salva espressa previsione di legge) di procedere alla risoluzione, a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ., e/o delle norme di cui al Codice Appalti;

d) qualsiasi ipotesi di cessazione d'efficacia non legittima la sospensione o interruzione del servizio, sino a che

Consorzio Informatica Territorio S.p.A.
Via del Commercio, 29
26013 Crema (CR)
tel: 0373.218820
email: segreteria@consorzioit.net
pec: consorzioit@pec.it
Capitale sociale: 2.000.000 i.v.
C.F. e Partita IVA: 01321400192
Iscr. Registro Imprese: 01321400192
N. iscrizione R.E.A.: 161251
www.consorzioit.net
Dasa-Rägister
UNI/PdR 125:2022
IPDR 1224-10
UNI EN ISO 9001:2015
Cert. n.ro 1204/Q

esso sia preso a carico da un nuovo gestore;

e) l'inadempimento della Stazione Appaltante, siccome qualsiasi altro evento avente rilevanza giuridica, non consentirà di sospendere o interrompere il servizio, fermo il diritto di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi;

f) il contraente potrà far valere i propri diritti o interessi solo se in regola con l'esecuzione del contratto;

Premesso che

1) Determina del Comune di Pizzighettone n 236 del 29.05.2025 è stata incaricata la società Consorzio Informatica Territorio SpA a socio unico con sede in Crema via del Commercio n. 29 quale Centrale di Committenza, qualificata al livello SF1 e L1;
2) Determina del Comune di Pizzighettone n. 364-147 del 05.10.2026 è stata avviata la procedura in dettaglio, definendone gli elementi essenziali e si è provveduto all'approvazione della documentazione di gara e all'indizione della procedura.
3) la procedura è disciplinata dal D.Lgs 36/2023 e dal D.Lgs. 209/2024 - Correttivo;

Il disciplinare potrebbe subire aggiornamenti, che non modificheranno date, valori e riferimenti fondanti legati alla *lex specialis*

Si precisa che, laddove una clausola o una previsione degli atti di gara sia incompatibile, troverà applicazione il Codice Appalti 2023 e quanto previsto dal correttivo D. Lgs. 209/2024, e vizi dello stesso saranno sanati mediante applicazione interpretativa, integrativa, e se del caso sostitutiva degli stessi.
Partecipando alla procedura, l'interessato dichiara espressamente di accettare pienamente la presente clausola.

Per quanto riguarda le cause di esclusione e la relativa procedura, si applicano gli articoli 94-98 del Codice Appalti.

Partecipando alla procedura, l'interessato dichiara di aver esaminato e valutato:

1) il presente Disciplinare;
2) il PEF redatto come conto preliminare della Concessione;
3) la Bozza di Convenzione che descrive il servizio atteso e sarà firmata tra le parti;

e di essersi determinato alla presentazione dell'offerta nella consapevolezza che detti documenti non costituiscono garanzia di risultato né impegno contrattuale.

Non sussistono i presupposti per la applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, Codice Appalti, siccome novellato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209.

Sono comunque prevedibili i seguenti rapporti subordinati - CCNL applicabile: attività sportive H077 impianti e attività sportive.
Le collaborazioni facenti capo alle ASD e SSD sono in prevalenza inquadrabili nei rapporti professionali, con contratti di collaborazione sportiva.

L'interessato, partecipando, si impegna:
1) al rispetto dei principi che regolano il nuovo Codice;
2) alla massima e leale cooperazione con la CUC, segnalando mediante quesito qualsiasi eventuale dubbio o vizio dovesse essere riscontrato, al fine di prevenire eventuali contenziosi.

All'operatore interessato e/o che presenti l'offerta è richiesto di agire con la prudenza, perizia e diligenza tecnico professionali richieste dalla natura dei rapporti. Tale obbligo permarrà in ogni fase della procedura e del contratto, sino alla cessazione di tutti i rapporti nascenti dalla presente procedura.

Inoltre, la CUC, con riferimento alle offerte, applica i seguenti principi:

1) il principio di tassatività delle cause di esclusione non si applica alle ipotesi di carenza degli elementi essenziali dell'offerta, in quanto «[l]*'interpretazione letterale del secondo comma della disposizione qui riportata consente di ritenere che la previsione di tassatività delle cause escludenti sia riferita unicamente alle cause di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, riguardando i soli requisiti di ordine generale…Allo stesso modo, deve ritenersi che il principio di tassatività delle cause escludenti non sia applicabile in relazione agli elementi essenziali dell'offerta tecnica* [o economica]*, il che trova implicita conferma nell'art. 107 del nuovo codice laddove tale disposizione prevede che gli appalti sono aggiudicati previa verifica della conformità dell'offerta "alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara", sicchè la legge di gara può prevedere che il mancato possesso dei requisiti essenziali dell'offerta tecnica* [o economica] *possa determinare l'esclusione dell'operatore economico senza incorrere nel divieto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023»* (**TAR Lazio Roma, sez. I-quater, 7 febbraio 2025 n. 2841; TAR Lombardia Brescia, I, 5 dicembre 2024, n. 969**);
Infatti, come recentemente confermato, la tassatività delle cause di esclusione è riferita unicamente a quelle previste dagli articoli 94 e 95, ovvero ai requisiti di ordine generale, ma non stabilisce che l'esclusione possa essere comminata solo per tali ipotesi (**Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2026 n. 917**)

2) in sede di procedimento di verifica dell'anomalia è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime sia per porre rimedio a originari errori di calcolo sia, più in generale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata (**Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2024 n. 5626**);

3) "*la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario*" (**Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2026 n. 795**)

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023, ed è stato emendato in applicazione del Correttivo di cui al D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209.

Considerata la peculiarità del mercato degli operatori che agiscono nel settore (S.S.D. , A.S.D. e similari) sono state derogate e modificate alcune condizioni, anche in virtù della tipologia di concessione e dei rapporti lavorativi.

I N T E G R I T A'

Ciascun concorrente, partecipando alla procedura, **dichiara di accettare e di impegnarsi a rispettare le regole che seguono – la cui violazione costituisce causa di esclusione**.

L'operatore economico, quale condizione per la partecipazione, nel modulo *Domanda di partecipazione*, dichiara di:

1) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della CUC;

2) non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – impegnandosi a non corrispondere né promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, somme di danaro, regali, o altra utilità finalizzate a facilitare la aggiudicazione o la gestione del contratto;

3) non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti, o il ritiro di offerte già presentate per fare accettare quella del vincitore designato;

4) non aver stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti del medesimo;

5) non aver stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura per favorire operatori

economici mediante la spartizione del mercato, patti di non concorrenza per particolari committenti, aree geografiche, impegnandosi ad esempio a non partecipare, o a partecipare sono con offerte c.d. *di comodo*, alle gare indette da committenti assegnati ad altre;

6) impegnarsi a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla aggiudicazione o gestione del contratto;

7) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti, a mente dell'art. 2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, in forza della quale le offerte siano imputabili ad un unico centre decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;

8) non avere in corso né aver praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate;

9) impegnarsi a segnalare al RUP e alla Autorità Giudiziaria qualsivoglia tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;

10) informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale degli obblighi in oggetto, e a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

11) impegnarsi a garantire la massima collaborazione con le forze di polizia e le autorità, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

12) acquisire preventiva autorizzazione per il subappalto, e inserire nei contratti di subappalto identiche clausole di integrità e di prevenzione – condizione per la autorizzazione del subappalto;

13) nella esecuzione del contratto, pretendere il rispetto delle presenti condizioni anche dai subcontraenti.

Dal canto suo, la CUC rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; non offre, accetta o richiede somme di danaro o qualsivoglia altra ricompensa, vantaggio o beneficio, direttamente o indirettamente, al fine di aggiudicare il contratto; si attiene alla vigente normativa in materia di trasparenza; esige il rispetto delle presenti disposizioni da parte di collaboratori, dipendenti e professionisti.

Il patto di integrità costituisce elemento sostanziale dell'intero rapporto contrattuale fra Operatore, Centrale di Committenza ed Ente affidante. Per conseguenza, la sua violazione costituirà causa di risoluzione del contratto e/o di decadenza anche nelle more della sua esecuzione.

SUPERAMENTO LIMITI DIMENSIONALI

I concorrenti sono tenuti a rispettare i limiti dimensionali previsti nel disciplinare.
Si precisa tuttavia come la violazione di predetti limiti non determini automaticamente lo stralcio dell'eccedenza né sanzioni espulsive, in forza del principio di tassatività.
In caso di superamento, toccherà alla Commissione di gara, nell'esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica, verificare se la proposta esaminata sia inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare, tutt'al più, un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell'esposizione sia piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta (**TAR Campania Salerno, I, 9 gennaio 2025 n. 30**).
Infatti, secondo Palazzo Spada "da un lato, esclude che il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta possa comportare l'esclusione dalla gara, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, e che, dall'altro lato, ammette che la commissione possa procedere alla valutazione utile della "offerta dimensionalmente eccedentaria", espungendo dunque le parti di minore rilevanza, senza che sia necessitata (sul piano giuridico) l'esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell'offerta. Difatti, la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa e della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio" (**Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2026 n. 780**)

Attraverso l'incarico sopra richiamato, l'Ente ha affidato alla C.U.C. le attività di committenza volte all'affidamento in concessione della gestione e conduzione dello Stadio di via A.De Gasperi a Pizzighettone - CR

L'attività della CUC comprende lo svolgimento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione. Esaurita la fase di verifica amministrativa e di valutazione dell'anomalia, il RUP procede, a seguito degli esiti, a confermare o rettificare la

graduatoria provvisoria dandone pubblico avviso attraverso il sistema. Successivamente, la CUC formulerà prima la proposta di aggiudicazione al migliore offerente e, dopo il completamento delle verifiche, provvederà a disporre l'aggiudicazione e la relativa comunicazione.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, fra cui il Regolamento UE 910/2014 (Regolamento eIDAS), il D. Lgs. 82/2005 (CAD) e le Linee Guida AGID.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ., ed è regolato, fra gli altri, dai seguenti principi:

- Parità di trattamento tra gli operatori economici;
- Trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- Standardizzazione dei documenti;
- Comportamento secondo buona fede e correttezza;
- Segretezza delle offerte e loro immodificabilità dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

CUC ed Ente non assumono alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, e per i danni e pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle norme e regole d'utilizzo.
- attacchi hacker, perdita di dati, intrusioni e accessi illeciti, sottrazione o acquisizione non autorizzata di atti, documenti e informazioni, che sia esterna o interna ai soggetti giuridici che gestiscono il sistema.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 185 del Codice, mediante elementi e criteri oggettivi che consentano una concorrenza effettiva, e di individuare un vantaggio economico complessivo per il Comune, in ragione del rapporto tra prezzo e miglior tutela degli interessi pubblici protetti, avente centrale rilievo.

La procedura viene condotta da Consorzio.IT spa, quale Centrale Unica di Committenza (in seguito ***Consorzio.IT, Centrale di Committenza, CUC*** o ***Stazione Appaltante***) per conto del Comune di Pizzighettone (in seguito anche ***Comune, Amministrazione aggiudicatrice*** o ***Committente*** o ***Ente***) come da incarico.

Caratteristiche della Procedura

Indirizzo stazione appaltante	***Società aggiudicatrice:*** ***Consorzio.it S.p.A.*** ***Via Del Commercio 29*** ***26013 Crema (CR)*** ***P.IVA: 01321400192***
Tipologia della procedura	***Aperta***
Codice CPV principale	***92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi***
Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i	

Codice CIG	***CIG: BD3AE7A702***
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore ***09:00*** del ***06/11/2026***
Apertura prima seduta amministrativa	Ore ***09:30*** del ***06/11/2026***
Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo (Facoltativo)	Ore ***18:00*** del ***23/10/2026***
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore ***18:00*** del ***26/10/2026***
Criterio di aggiudicazione	***Offerta Economicamente più vantaggiosa*** $P_{TOT} = P_T + P_E = 90+10$
Valore della concessione per intero periodo	***€ 493.500,00*** = oltre IVA
RUP della CUC per la procedura di affidamento	Mario Cesare Campanini
Durata concessione	***60 mesi***
Luogo di esecuzione del contratto	***Territorio del Comune di Pizzighettone CR***
Termine del procedimento	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Pubblicità	Tutta la pubblicità sarà garantita attraverso sistema di interoperabilità della Piattaforma Sintel Sintel Procedura Nr. ID 225034622
CCNL	Le collaborazioni facenti capo alle ASD e SSD sono in prevalenza inquadrabili nei rapporti professionali, con contratti di collaborazione sportiva. Sono comunque prevedibili i seguenti rapporti subordinati - CCNL applicabile: attività sportive H077 impianti e attività sportive.

Il presente disciplinare – le cui previsioni si intendono integralmente conosciute e accettate con la presentazione dell'offerta – costituirà parte integrante della documentazione contrattuale, in uno a tutta la documentazione d'offerta. Tali documenti, ivi compreso il disciplinare, sono fonte diretta di obbligazione.

NOTA: si stabilisce fin da subito che in fase di analisi delle buste amministrative, si procederà, a fronte dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023, con l'inversione procedimentale,

STAZIONE APPALTANTE

CONSORZIO.IT Spa – Via del Commercio 29 26013 Crema (CR)

P.IVA e C.F. 01321400192
Tel. 0373-218820
PEC: consorzioit@pec.it
Sito Internet: www.consorzioit.net
Codice Iscrizione AUSA: 0000267096
Il territorio di svolgimento del servizio è Cremona NUTS ITC4A
Responsabile del Progetto – RUP –: Geom. Mario Campanini.
Responsabile del Progetto per il Comune: Arch. Damiano Dosio

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

CONSORZIO IT, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it .

Consorzio.IT non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo ultima release.*

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it

In considerazione di ciò, gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

a. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

b. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

c. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - .il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - i.il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - ii.il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. presente Disciplinare - Bando di gara
2. Convenzione Capitolato - Gestione Stadio
3. PEF Stadio
4. Modulistica di Contesto
5. Nuovo sistema interoperabilità appalti

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti e sulla Piattaforma https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;

- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma in "Comunicazioni della procedura" e sul sito istituzionale https://www.consorzioit.net/bandi-gara-contratti.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma SINTEL invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Importante: in applicazione dei principi di leale cooperazione e diligenza, si invitano le parti a valersi proficuamente di tale strumento, per porre ogni quesito ritenuto utile, allo scopo precipuo di ridurre il più possibile contenziosi. Infatti, i responsi ai quesiti avranno valenza integrativa e, ove occorrente, daranno genesi a modifiche e proroghe. È quindi onere e dovere, in armonia ai principi generali, utilizzare quanto più possibile lo strumento, e segnalare eventuali profili di criticità del disciplinare e degli atti di gara tutti.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura". Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

CANALI DI COMUNICAZIONE

Il presente Disciplinare definisce le regole per lo svolgimento della procedura di gara relativa alla concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale

Si precisa che il presente servizio è disciplinato dal presente Bando Disciplinare d'appalto e dal Capitolato Generale di Appalto.

La concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale per il periodo indicato viene affidato in conformità a quanto previsto D. Lgs. 36/2023 "Nuovo codice degli appalti" e dal D.Lgs. 209/2024 - Correttivo.

La concessione sarà aggiudicata tramite procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

3. OGGETTO E LUOGO DELLA CONCESSIONE e SUDDIVISIONE IN LOTTI

La Concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale - a mente dell'art. 176 del Codice.

Servizio PREVALENTE e non subappaltabile - CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Servizi scorporabili non prevalenti - pulizie e disinfezione, manutenzioni ordinarie e straordinarie;

Il servizio in concessione dovrà essere garantito a fronte di ogni indisponibilità o criticità; in sintesi i partecipanti dovranno garantire la costanza del servizio, come meglio descritto nella "Convenzione Capitolato d'oneri", in ragione degli interessi pubblici sottesi, attinenti alla tutela della persona, salva ovviamente l'ipotesi di sospensione ordinata dall'Ente.

Il servizio in concessione è meglio descritto nella "Convenzione Capitolato d'oneri" che si ritiene qui richiamato e recepito.

A mente dell'art. 182, terzo comma, del Codice, si precisa che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

Mancata suddivisione in lotti

La gara è in unico lotto ai sensi dell'art. 58 per le seguenti motivazioni:

- uniformità di servizio;
- garanzia di miglior risultato atteso;
- necessità di coordinamento delle varie attività, facenti parte di un unico servizio a beneficio degli utenti;
- utilizzo di un'unica struttura, che rende semplicemente impossibile un utilizzo frazionato o contestuale;
- possibilità di riduzione dei costi, e di economie di scala;

Il servizio in concessione è infatti caratterizzato dalla necessaria unitarietà, e la sua suddivisione, quand'anche fosse in astratto ipotizzabile (ma così non è, non vedendosi soluzione operativa) determinerebbe inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dello stesso.

In ogni caso, la suddivisione in lotti è incompatibile con lo schema contrattuale in oggetto.

In particolare, si evidenzia come sia inimmaginabile suddividere le attività fra più soggetti. Si creerebbero evidentemente difficoltà organizzative, sovrapposizioni, vuoti. Ed è impossibile scindere le attività gestorie da quelle ausiliarie, essendo necessaria un'unica programmazione e direzione (salve per quanto ovvio le ipotesi di subappalto, avvalimento o formazioni collettive – fattispecie che non incidono su l'unitarietà dell'organizzazione e programmazione). Solo una gestione unitaria consente una gestione improntata a un progetto, che consente una maggior cura di interessi costituzionalmente garantiti. E solo il contestuale affidamento della parte gestoria consente di organizzare adeguatamente le attività.

Inoltre, ciò consente al Comune di interagire con un unico soggetto, con risparmio di risorse pubbliche in termini di tempo dedicato.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto in Concessione è stabilita in **5 (cinque) anni** dall'affidamento e consegna struttura sportiva oggetto della concessione, secondo le regole stabilite nella Convenzione Capitolato d'oneri.

In caso l'aggiudicatario sia diverso dal gestore uscente, al fine di garantire di concludere la stagione sportiva 2026/2027, la stessa (gestione) decorrerà dal 01.07.2027.

Resta inteso che si tratta della durata massima anche ai sensi dell'art. 178 del Codice, a seguito di valutazione operata dalla CUC e dalla SA secondo i criteri previsti dalla norma appena richiamata.

L'inizio del servizio è previsto il 1° agosto 2027, esso avverrà a conclusione dell'iter di gara e relative verifiche, con formale verbale di consegna/firma del Contratto.

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, garantendo la continuità con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare un danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, così come indicato all'art. 120 comma 11 (*proroga tecnica*). In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni sino alla concorrenza del 10% dell'importo del contratto (189 c.2 del D.Lgs 36/2023), la stazione appaltante può imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il concessionario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'offerente garantisce, presentando l'offerta, l'avvio della gestione per l'inizio della stagione sportiva.

Il concessionario non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza con diritto al ristoro dei danni.

5. PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assumerà a suo carico le prestazioni espressamente indicate nella Convenzione-Capitolato d'oneri. Inoltre, nell'adempimento, è tenuto al principio di solidarietà sociale e "una obbligazione, autonoma, di esecuzione secondo buona fede, *che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità* (…; buona fede che ha funzione) *di integrazione del comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte*,". Il precetto in rassegna obbliga il contraente a serbare condotte, anche non codificate o previste nel contratto, "*da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto*" **(Cass. Civ., sez. III, 12 novembre 2025 n. 299933).**

Il Concessionario assumerà a suo carico le prestazioni espressamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Inoltre, nell'adempimento, è tenuto al principio di solidarietà sociale e "una obbligazione, autonoma, di esecuzione secondo buona fede, *che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità* (…; buona fede che ha funzione) *di integrazione del comportamento dovuto, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte*,". Il precetto in rassegna obbliga il contraente a serbare condotte, anche non codificate o previste nel contratto, "*da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto*" **(Cass. Civ., sez. III, 12 novembre 2025 n. 299933).**

6. VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO. CANONE A BASE D'ASTA

Ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti pubblici, il valore complessivo della concessione è costituito dall'importo relativo all'esecuzione del servizio, per tutta la durata del contratto, aumentato dell'importo dei costi della manodopera

ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023. al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per l'intera durata del contratto, indicato dall'amministrazione aggiudicatrice quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Il valora del contratto stimato è pari a € 493.500,00 → valore ricavo annuo pari a € 98.700,00 per 5 anni di concessione = € 493.500,00

Allo stato attuale, considerato che il mercato vede prevalentemente attive Società o Enti od Associazioni sportive che operano con il prevalente apporto volontario degli stessi amministratori o rappresentanti nel servizio, il costo della manodopera per lavoratori che sono classificati come dipendenti non è stato individuato.

Le collaborazioni retribuite facenti capo alle ADS, SSD e similari sono in prevalenza inquadrabili nei rapporti professionali, con contratti di collaborazione sportiva (CO.CO.PRO.).

Resta inteso che, qualora l'Operatore Economico intenda avvalersi di personale retribuito, dovrà obbligatoriamente indicare i relativi costi in fase di offerta, garantendo il rispetto delle tutele lavoristiche vigenti

L'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 36/2021 prevede per le SSD la facoltà di dotarsi di collaboratori volontari limitatamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Le prestazioni dei volontari, comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva (come, per esempio, nel caso degli atleti), nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (come, ad esempio, nel caso degli allenatori, formatori, accompagnatori, ecc.), non possono prevedere il pagamento di alcun compenso ma, eventualmente, il rimborso delle spese sostenute, sia documentate a piè di lista sia in forma forfettaria.

Per definire il valore presunto del servizio, si sono presi in considerazione il numero degli iscritti degli ultimi anni e i ricavi dai vari corsi e attività come determinate dal Concessionario, il tutto richiamato e descritto nel PEF allegato.

3.2 Il valore del servizio in Concessione, pertanto, viene così determinato e ricostruito:

Importo previsto di ricavo del concessionario	€ 98.700,00 x 5 anni
Oneri per la risoluzione delle interferenze - oneri sicurezza - NB	non previsti
Totale importo ricavi presunti (al netto adeguamenti)	**€ 493.500,00**

NB La presente procedura è una Concessione, si prevede che l'OE svolgerà le proprie attività senza generare situazioni qualificabili come contatto rischioso che richiedono l'elaborazione di un DUVRI, in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente (v. ANAC con determinazione nr. 3/2008).

Art. 189 comma 2:

Importo complessivo a base di gara	*Importo per rinnovo*	*Importo per quinto d'obbligo Art. 189 c.2*	*Ulteriori Ricavi -*	*[Importo per Proroga Tecnica]*	Valore globale
€ 493.500,00	-	*€ 98.700,00*	-	*€ 49.350,00*	*€ 641.550,00*

A fronte di quanto precisato, l'importo stimato della concessione con riferimento al periodo intero di concessione, è di presumibili complessivi € 641.550,00 al netto dell'IVA. Valore complessivo del CIG compreso→ **Art. 189 comma 2**

Art. 189 comma 2 - Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Tuttavia ai Concorrenti sarà richiesto di offrire in Sintel un ribasso sul contributo comunale annuo.

Il contributo Comunale di gestione dello Stadio, a base d'asta per ciascun anno si prevede in € 25.000,00 , che in 5 anni di durata del servizio in concessione è pari a € 125.000,00

CIT e l'ENTE non assumono alcuna obbligazione o garanzia di risultato.

Il valore indicato nel presente articolo è da considerarsi solo indicativo e non si farà luogo a variazioni del valore per eventuali variazioni in più o in meno che si dovessero verificare nel corso della durata della concessione, sino ad eventuali limiti di legge;

Ciascun interessato, presentando la propria offerta, riconosce e accetta che:

1) essendo il numero di utenti meramente indicativo, né Consorzio IT né l'Ente potranno essere ritenuti responsabili laddove il numero di utenti sia inferiore, sino al limite dell'art. 189 comma 2 del Codice Appalti;

2) l'Ente (né, per quanto ovvio, Consorzio IT) non avranno alcun obbligo di promuovere il servizi;

3) il numero di utenti rientra nell'alea contrattuale che il contraente si assume, senza possibilità di richiedere alcunché all'Ente (né, per quanto ovvio, a Consorzio IT);

4) la eventualità di una variazione del numero oltre il 10% del numero previsto - vedasi art. 189 comma 2 del Codice Appalti, è da verificare sulle quantità ed in previsione del totale dell'intero periodo contrattuale;

5) *Ente o CUC potranno sospendere, interrompere la procedura, o non aggiudicare a propria discrezione, senza che alcun partecipante possa chiedere o pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.*

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio scorporabile che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si applica in ogni caso l'art. 119 Codice Appalti.

Si dichiara che non possono essere oggetto di ulteriore subappalto le seguenti prestazioni:
1. - Servizi di pulizia e sanificazione
2. - Manutenzioni

in ragione delle specifiche caratteristiche della Concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione del servizio e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali

8. SOPRALLUOGHI

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON è ritenuto obbligatorio** il **sopralluogo** dei luoghi o spazi presso cui verranno svolti i servizi oggetto dell'appalto in concessione.

Si lascia tuttavia facoltà dei Concorrenti di richiedere il sopralluogo.

Per programmarlo, i concorrenti dovranno inoltrare richiesta al RUP/Consorzio.it tramite la funzionalità "comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro la data indicata nella tabella iniziale, indicando: ragione sociale del concorrente, nome, cognome, qualifiche e relativi dati anagrafici delle persone incaricate e indirizzo mail e numero mobile per eventuali avvisi.

Seguirà riscontro da parte della CUC con conferma dell'appuntamento.
II sopralluogo potrà essere effettuato o da un procuratore speciale, o comunque da un soggetto delegato per iscritto del partecipante – nel caso di aggregazione, di uno fra gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati. In ipotesi di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio o del consorziato indicato come esecutore dei servizi. Una persona fisica non potrà effettuare il sopralluogo per conto di più soggetti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE**, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio** di cui all'art. 65, comma 2 del D.Lgs 36/2023 del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

In caso di richiesta di sopralluogo, sarà redatto un verbale di visita attraverso modulo fornito dalla CUC.

Resta inteso che il concorrente non potrà eccepire, in relazione all'offerta e in fase di esecuzione, questioni che potevano essere evitate effettuando un sopralluogo (ad esempio, relative allo stato dei luoghi, manutenzione, dislocazione etc.), assumendosi l'offerente ogni responsabilità e conseguenza in ordine alla mancata esecuzione del sopralluogo. Tale scelta comporta la rinuncia ad azioni o eccezioni evitabili mediante sopralluogo.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 Codice in possesso dei requisiti prescritti nel presente documento, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale tra i quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, i consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, nonché i consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tra i quali i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, il gruppo europeo di interesse economico, nonché da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni previste dalla vigente normativa nonché del presente bando.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 67 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 67 comma 4 del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 68 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 68 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E REQUISITI NECESSARI

Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:

- *(i)* di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 94 del Codice;
- *(ii)* la esistenza di situazioni rilevanti a mente dell'art. 95 del Codice, presentando (nella Busta Amministrativa) una breve relazione sui fatti in discorso, corredata di tutti i documenti utili per la CUC e la amministrazione al fine di assumere una decisione sulla esclusione non automatica;
- *(iii)* di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile, per oggetto e attività coerenti con l'appalto;
- *(iv)* di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013;

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che ogni concorrente è tenuto a collaborare e fornire documentazione eventualmente richiesta dalla CUC. La mancata cooperazione, senza giustificato motivo, comporta la esclusione dalla gara.

Salve le ipotesi di cui all'art. 94 comma sesto e all'art. 95, comma secondo, la esclusione non è comminata se la circostanza è comunicata alla CUC e, in sede di offerta (busta amministrativa) è dimostrata la assunzione di idonee misure a mente dell'art. 96, sesto comma, Codice Appalti, che si invita ad esaminare attentamente anche con riferimento alla durata dei periodi di esclusione e all'onere di comunicazione dei provvedimenti di cui nn. 1) e 2) della lettera c) di cui al comma decimo non menzionati nel fascicolo virtuale, e delle relative conseguenze (comma 12).
Per conseguenza, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure di *self cleaning* sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma sesto, Codice;
- motiva la impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, comunicandone la adozione alla SA.

Se la causa di esclusione si è invece verificata dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore adotta le misure di cui sopra dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
Si precisa che:

- sono considerate sufficienti le seguenti misure di *self cleaning* fra loro assommate:
 - aver risarcito o assunto l'impegno di risarcire qualunque danno causato dall'illecito;
 - la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità;
 - la adozione, provata, di provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Altrimenti, la SA ne comunica le ragioni all'operatore economico;
- non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- nella ipotesi in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da un motivo di esclusione, si valutano le misure adottate a mente del successivo articolo 97 al fine di decidere sulla esclusione;
- sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, D. Lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

PRECISAZIONI

L'esclusione, come chiarito dalla giurisprudenza, non è una sanzione in senso stretto, ma una valutazione di fiducia contrattuale.

La CUC si atterrà, fra le altre, alle seguenti regole:

1) ai fini della valutazione di ipotesi di esclusione non automatica, potranno essere presi in considerazione fatti accertati con sentenza non definitiva. Nel determinare la rilevanza temporale o meno di provvedimenti giudiziari, il dies a quo è costituito dal giorno della loro pubblicazione (**TAR Lazio, IV, 26 aprile 2024 n. 8232**);

2) l'operatore deve porre la CUC nella possibilità di vagliare accuratamente i fatti rilevanti ai fini dell'esclusione non automatica, descrivendo compiutamente gli stessi, fornendo tutta la documentazione a corredo, nonché una descrizione accurata (e la dimostrazione documentale) delle misure di *self cleaning* adottate – cfr. *infra* (**TAR Napoli, V, 14 marzo 2024 n. 1733**);

3) secondo l'interpretazione evincibile dal chiaro tenore letterale dell'art. 96, comma 10, lett. *c*, n. 1, confortata dalla relazione esplicativa del Consiglio di Stato sullo schema di provvedimento, in caso di sentenza di condanna non definitiva per un reato di cui al comma 1 dell'articolo 94, la causa di esclusione (non automatica) *ex* art. 95 rileva per un triennio decorrente dalla data di rinvio a giudizio (o di altro atto con il quale è stata esercitata l'azione penale), ovvero dalla data della misura cautelare applicata, se antecedente all'esercizio dell'azione penale (**TAR Catania, II, 6 maggio 2024 n. 1679**, che richiama la relazione del Consiglio di Stato);

4) nell'ipotesi di ammissione di un operatore economico ad una gara d'appalto, la stazione appaltante che consideri quanto dichiarato dallo stesso non idoneo ad incidere sulla sua affidabilità professionale, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui dispone, non è tenuta ad una puntuale ed estesa motivazione al riguardo (**TAR Palermo, I, 8 maggio 2024 n. 1531**);

5) un operatore economico plurisoggettivo, di cui faccia parte un soggetto che versi in una situazione tale da comportarne la sua automatica (*ex* articolo 94) o non automatica (*ex* articolo 95), o che non sia in possesso, anche ab origine, di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, può essere sostituito, con il limite della immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Ove tale sostituzione venga dimostrata e sia ritenuta idonea, il soggetto non verrà escluso (**TAR Salerno, I, 28 febbraio 2024 n. 541**).

6) la sentenza di patteggiamento non è causa di esclusione automatica (**TAR Lazio Roma, sez. II, 9 gennaio 2025 n. 401**);

7) in caso di informazioni "false o fuorvianti" l'esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad "influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione" della stazione appaltante (alle informazioni "false o fuorvianti" sono equiparate quelle "omissioni" che riguardano "informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione", dovendo anche per esse escludersi ogni automatismo espulsivo). Deve pertanto concludersi che, ai fini dell'eventuale esclusione dalla gara, spetta solamente all'Amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – "stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità" **(Consiglio di Stato, III, 14 gennaio 2025 n. 259)**;

In ogni caso, è onere dell'operatore dichiarare anche le **risoluzioni contrattuali non ancora oggetto di casellario, in quanto l'omessa dichiarazione delle stesse è ritenuta fuorviante** (**TAR Brescia, II, 20 gennaio 2025 n. 34**)

8) modifiche postume dell'offerta, nei suoi elementi essenziali, comportano l'esclusione automatica (**TAR Milano, IV, 15 gennaio 2025 n. 154**);

9) le ipotesi di estensione delle cause di esclusione sono da considerarsi eccezionali, anche alla luce del principio di tassatività (**Tar Napoli, VIII, 7 gennaio 2025 n. 109**);

10) L'inosservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei disabili è causa di esclusione automatica, stante la previsione dell'art. 94, comma 5, lettera "b" del codice, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell'appaltante (**TAR Lombardia Milano, II, 13 gennaio 2025 n. 74**);

11) La pendenza di contenziosi tra l'operatore economico e la stazione appaltante o l'amministrazione aggiudicatrice non è contemplata tra le clausole di esclusione automatica né può essere qualificata di per sé come un illecito o un'infrazione (**TAR Lazio Roma, II, 30 dicembre 2024 n. 23740**);

12) laddove vi sia il sospetto di offerte riconducibili al medesimo centro d'interessi, l'esclusione avverrà solo alle condizioni e previa l'istruttoria di cui alla Comunicazione Commissione Europea 2021/C 91/01 (**Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 15 gennaio 2025 n. 24**);

13) il principio di tassatività delle cause di esclusione è riferito alle clausole escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023. Tuttavia, nell'ultimo comma dell'art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023, è stata prevista la facoltà della stazione appaltante di "introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", sicché la tassatività elle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale (**TAR Lazio, II, 2 dicembre 2024 n. 21577**);

14) principio ermeneutico fondamentale è quello della massima partecipazione possibile (**TAR Lombardia Milano, II, 13 gennaio 2025 n. 73**).

Tali precisazioni sono formulate al fine di garantire la massima trasparenza, e prevenire contestazioni, dubbi o contenziosi, secondo le regole della *best practice*.

15) .come chiarito recentemente dal Consiglio di Stato, quindi, i principi vigenti sono quelli di massima partecipazione, di proporzionalità e di tassatività delle cause di esclusione (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2025 n. 648);

16) va in ogni caso ricordata: a) la necessità che le interessate comunichino ogni elemento che possa in qualsiasi modo essere rilevante ai fini della valutazione dell'affidabilità; b) la ampia discrezionalità di cui gode la P.A. nell'accertare la sussistenza di un grave illecito professionale e la sua incidenza sull'affidabilità dell'operatore economico (**TAR Lazio Roma, sez. III-quater, 13 febbraio 2025 n. 3233**);

17) l'omissione dichiarativa, unitamente alla tardività delle misure di *self – cleaning*, e/o la circostanza che l'impresa comunichi una circostanza solo a seguito di formale richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, è idonea ad integrare un grave illecito professionale (**Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1628**);

18) l nuovo codice, pur avendo esteso la possibilità di *self-cleaning* e, più in generale, la possibilità di modificazione soggettiva del concorrente, che oggi può avvenire anche dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ha chiaramente previsto, come contrappeso, che "*in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni*" in ragione dell'adozione delle misure necessarie da parte del concorrente a superare eventuali preclusioni alla partecipazione alla gara (così gli art. 94, comma 2, e 96, comma 5). Gli artt. 94, coma 2, e 96, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, essendo funzionali al risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, sono espressione di una regola generale e, cioè del principio del risultato, sicché il limite temporale dell'aggiudicazione deve ritenersi applicabile a tutte le ipotesi in cui è consentito ad un concorrente, incorso in una situazione escludente, di adottare misure correttive, tra cui la sua modificazione soggettiva o quella di incaricati esterni, al fine di salvaguardare la sua partecipazione (**Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2025 n. 1226**);

19) la procedura di liquidazione giudiziale del socio unico dell'offerente non è causa di esclusione automatica e non può costituire elemento valutabile ai fini dell'esclusione facoltativa dell'offerente stesso (**TAR Lazio Roma, IV bis, 4 febbraio 2026 n. 2117**);

20) a cesura, quale principio generale, "*In presenza dei presupposti per l'operatività di una causa di esclusione facoltativa, la stazione appaltante è chiamata a un accorto bilanciamento tra l'esigenza di selezionare un partner contrattuale serio ed affidabile, il principio di ordine pubblico del favor partecipationis e le legittime aspettative dell'impresa a concorrere alla competizione. Di conseguenza, non può prescindersi da un'attenta valutazione delle diverse variabili che caratterizzano il caso concreto, senza che sia possibile trasformare acriticamente un possibile indizio di inaffidabilità in una prova certa dell'inaffidabilità, alla quale potrà pervenirsi solo all'esito di un giudizio che, tenendo conto, oltre che del numero degli inadempimenti ritualmente contestati dal fisco, anche della complessiva solidità economica e finanziaria dell'impresa, delle iniziative assunte per superare la criticità rilevata, del valore e della complessità dell'appalto, ispiri una soluzione ragionevole e proporzionata.* (…) *Resta correlato in capo alla Stazione appaltante, "… un margine di apprezzamento della situazione concreta riconducibile al concetto di discrezionalità tecnica" circa la "sussistenza del presupposto enucleato nella disposizione di legge", come specificato nell'ambito della Relazione allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici (cfr., in specie, pag. 138) allo scopo di marcarne la distinzione rispetto alle cause di esclusione "automatica" indicate al precedente art. 94, per le quali "… nessun margine di apprezzamento è rimesso alla stazione appaltante, che deve limitarsi a riscontrarne la sussistenza". La precisazione riferita alle cause di esclusione "non automatica", in particolare, rimanda ad una valutazione di carattere discrezionale ad opera della Stazione appaltante (pur connotata in termini di discrezionalità tecnica), la cui consistenza – come evidenziato nel contesto della menzionata Relazione – non può evidentemente limitarsi ad un mero riscontro circa l'esistenza del presupposto individuato in via normativa, postulando viceversa un apprezzamento della situazione alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, che*

ben può includere – anche in considerazione della sostanziale immutazione della disciplina dell'ipotesi in rilievo, ora contemplata all'articolo 95, co. 2, d.lgs. n. 36/2023 – la (ulteriore) valutazione in ordine alle ricadute delle anzidette violazioni sull'affidabilità dell'operatore economico." (**TAR Lazio Roma, I bis, 29 gennaio 2026 n. 1746**).

Tali precisazioni sono formulate al fine di garantire la massima trasparenza, e prevenire contestazioni, dubbi o contenziosi, secondo le regole della *best practice*.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Si precisa che l'efficacia, ai fini della partecipazione, delle misure di self cleaning, soggiace a due presupposti:

a) la prova dell'adozione;

b) la valutazione di sufficienza e tempestività (**TAR Lazio Roma, II, 9 gennaio 2025 n. 401**).

Come precisato dalla più recente giurisprudenza Unitaria e domestica, il *self cleaning* è adottabile anche in sede di gara, e alla stazione appaltante si impone la valutazione dell'idoneità delle misure adottate dall'operatore economico. In particolare, "*la possibilità lasciata agli operatori economici di fornire la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati può essere esercitata su iniziativa di questi ultimi o su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice, così come può essere esercitata al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta o in una fase successiva della procedura. 29. Tale interpretazione è suffragata dall'obiettivo perseguito dall'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24. Infatti, prevedendo che un operatore economico debba fornire la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso, tale disposizione mira a sottolineare l'importanza attribuita all'affidabilità dell'operatore economico nonché a garantire una valutazione obiettiva degli operatori economici e ad assicurare una concorrenza effettiva*" Dalle suindicate coordinate ermeneutiche si ricava il principio secondo cui la direttiva 24/2014/UE non impedisce la valutazione delle misure di self-cleaning assunte in corso di gara, relative a fatti insorti dopo la presentazione dell'offerta". Peraltro, il momento non *ultra quem* per l'adozione delle misure di *self cleaning* sia quello dell'aggiudicazione (**Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2026 n. 1187**; **Corte di Giustizia UE, sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/20**)

Altre cause di esclusione

a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
b) Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.
c) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

d) il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Requisiti necessari introdotti dal D.Lgs. 209/2024 - Correttivo

Si precisa che, a seguito delle verifiche istruttorie e delle indagini effettuate, CIT ha accertato per quanto segue:

- Lo stipulando contratto per l'erogazione dei servizi oggetto del bando non comporterà l'assunzione di nuovo personale, considerata la natura e la modesta entità delle prestazioni richieste;
- I servizi da eseguire saranno garantiti utilizzando risorse umane già regolarmente impiegate. L'assunzione di nuovo personale, in rapporto alla natura e al valore dei servizi, risulterebbe in contrasto con il principio di economicità previsto dal Codice dei contratti pubblici;
- La previsione di criteri necessari in tal senso contravverrebbe i principi della concorrenza, della massima partecipazione e del risultato

Per conseguenza, i criteri premiali non trovano completa applicazione.

10.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, saranno verificati secondo le nuove procedure volte alla digitalizzazione e all'interoperabilità o comunque richieste agli stessi in modo da garantire l'ottemperanza alle verifiche di legge.

I documenti, ai fini della dimostrazione dei requisiti, possono anche essere richiesti o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

10.1.1 Requisiti di idoneità e Requisiti soggettivi

Costituiscono requisiti di idoneità:

iscrizione nel Registro delle Imprese per le Società o Operatori economici tenuti - oppure nell'Albo per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e per le cooperative iscrizione all'Albo del Ministero.

OPPURE

iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) / CONI / e comunque affiliato a EPS Federazioni, anche eventualmente RUNTS

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.2.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria:

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a. il concorrente deve possedere idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

Tali referenze, redatte su carta intestata dell'istituto mittente, dovranno attestare espressamente che in concorrente intrattiene con la banca rapporti improntati a correttezza e regolarità e che, in base alle informazioni in possesso

dell'istituto, essa dispone della capacità economica e finanziaria necessaria per far fronte agli impegni derivanti dall'eventuale aggiudicazione della concessione in oggetto.;

Tale requisito è richiesto a garanzia e dimostrazione della solidità economico-finanziaria e comprova di capacità produttiva ed organizzativa del concorrente.

b) Aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno un contratto analogo a quello in affidamento, con regolare esito ed esecuzione, della durata di 2 stagioni sportive.

La comprova del requisito, è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (nella dichiarazione dovranno essere indicati gli enti destinatari dei servizi, e per ciascuno di essi il fatturato e l'anno di riferimento).

Tale requisito è richiesto a garanzia della capacità organizzativa e gestionale, dimostrata con adeguata esperienza su una struttura di dimensioni similari a quella in oggetto della concessione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 68 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per quanto concerne gli altri requisiti, di natura necessaria o premiale, il possesso del requisito da parte di una sola impresa del raggruppamento determina un vincolo di responsabilità al quale, conseguenzialmente, non può che corrispondere *a fortiori* la riferibilità del relativo requisito. Non è quindi necessario che essi siano posseduti da tutte le partecipanti (**TAR Lazio Roma, sez. I, 3 febbraio 2025 n. 2325**)

12. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 68 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 10.1.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

13. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 10.2.2 e 10.2.3 anche mediante ricorso all'avvalimento, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 104 del Codice. Si prega di porre attenzione agli obblighi dichiarativi previsti dalla norma.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1.1

L'ausiliaria deve:

a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 10 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c. effettuare tutte le dichiarazioni di cui all'art. 104 Codice Appalti.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si precisa che, ai fini della verifica dell'anomalia e di qualsiasi altra valutazione, il costo del contratto di avvalimento sia pacificamente suscettibile di essere assorbito nella voce inerente alle spese generali (**TAR Napoli, VII, 3 aprile 2024 n. 2167**)

L'avvalimento è il contratto, in forma scritta a pena di nullità e di norma oneroso, con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessita. Esso può essere c.d. operativo (riguardante i requisiti di capacità tecnico professionale), o c.d. di garanzia (concernente le capacità economico finanziarie). L'avvalimento, a seguito delle recenti riforme, non è incentrato sul mero prestito di requisiti, che può essere utilizzato anche per migliorare la propria offerta (avvalimento premiale); esso, al contrario, deve essere idoneo a generare un rapporto di collaborazione tra imprese (**Consiglio di Stato, V, 17 gennaio 2025 n. 367**).

Secondo le regole di best practice, si esplicitano alcune regole interpretative seguite dalla CUC:

1) Relativamente all'avvalimento della certificazione di qualità, è da reputarsi necessario e al contempo sufficiente quanto la dichiarazione che "*l'ausiliaria metterà a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (e precisata nel contratto)". Ciò in quanto La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che l'avvalimento della certificazione di qualità è plausibile a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione l'intero complesso delle risorse aziendali, che allo scopo sono state valutate dall'organismo certificatore* (**TAR Lazio, II, 28 ottobre 2024 n. 18902**);

2) con riferimento all'avvalimento operativo, sia in relazione a quelle afferente ai requisiti che a quello premiale:

- il nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. articolo 104 del d.lgs. 36/2023), a differenza del previgente (cfr. art. 89 del d.lgs. 50/2016), non prevede più la nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione analitica delle risorse**. Il che consente un'interpretazione ispirata al principio del risultato, in cui rileva la sostanza dell'impegno assunto**;

- con riferimento alle attestazioni SOA, è valido il contratto con cui l'ausiliaria si impegni a mettere a disposizione l'intero «*complesso di risorse costituenti l'organizzazione globalmente considerata*», includendo esplicitamente il *know-how*, il personale e i mezzi necessari per l'esecuzione;
- ciò che conta, ai fini della validità, è che che l'apparato organizzativo della ausiliaria sia posto, nella sostanza, a disposizione della aggiudicataria (**TAR Lazio Roma. IV, 31 dicembre 2025 n. 24140**).

3) in caso di avvalimento di garanzia, non è necessaria la puntuale elencazione delle risorse messe a disposizione. Infatti, "*l, in caso di avvalimento per requisiti finanziari, l'ausiliaria non fornisce mezzi o strutture, ma si impegna a garantire l'affidabilità economica dell'ausiliata con le proprie risorse, rappresentate, ad esempio, dal fatturato*" (**Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2026 n. 1277**);

4) generando il contratto di avvalimento un rapporto di collaborazione tra imprese, nell'ambito del consorzio ausiliario di altro operatore economico non vi è un distinto avvalimento tra consorziata e consorzio, il quale appunto si qualifica, e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio. In altre le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata. Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto di avvalimento, assume il ruolo di unico interlocutore con l'amministrazione appaltante imputando direttamente a sé stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori, per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali. La relazione intercorrente fra Consorzio e imprese consorziate dà luogo a un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avvalimento che poggia direttamente sul vincolo consortile; le singole imprese non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata (**Consiglio di Stato, V, 17 gennaio 2025 n. 367**).

5) in tema di avvalimento per il requisito del fatturato, la domanda deve essere corredata di documentazione contabile dell'ausiliaria, idonea a comprovare la sussistenza dello stesso (**TAR Lazio, sez. II-bis, 12 febbraio 2025 n. 3081**);

6) l'avvalimento per una delle prestazioni) non si estende anche all'altra (**TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 12 febbraio 2025 n. 3081**);

7) in ogni caso l'oggetto del contratto di avvalimento può essere determinato ovvero anche solo determinabile, in quanto non è necessario che quest'ultimo si spinga, ad esempio, "*sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale*", essendo noto il principio secondo cui "*l'indagine in ordine agli elementi essenziali dell'avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull'ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali*" **(TAR Lazio Roma, IV, 12 febbraio 2026 n. 2734**).Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie;

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Tale documentazione andrà inserita nella busta amministrativa.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

Le imprese ausiliarie devono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione, da dichiarare con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 Codice Appalti. Si applica l'art. 104, comma 6, Codice Appalti, anche con riferimento alla sostituzione dell'ausiliaria;
Qualora l'aggiudicatario si affidi a soggetti in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione, questa parte di attività deve essere eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria, con applicazione delle norme sul subappalto.
Ai sensi dell'art. 372, quarto comma, Codice della Crisi di Impresa, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dal successivo articolo 47, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
L'ausiliario deve:

a. possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c. impegnarsi, secondo quanto indicato sopra, sia verso l'ausiliato che direttamente nei confronti della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse inerenti i requisiti di partecipazione e/o premiali oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che ciò sia comprovabile con data certa. Costituisce data certa quella risultante dalle sottoscrizioni digitali su un contratto nativo digitale e immodificabile.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, secondo le norme sulla determinabilità dell'oggetto del contratto.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CUC, producendo i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nella ipotesi in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una mendace dichiarazione sul possesso dei requisiti, la circostanza sarà segnalata all'ANAC per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena la esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata solo nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.
.
In sede di gara, ciascun interessato dovrà dichiarare che i contratti di subappalto saranno stipulati in modo da garantire ai dipendenti dei subappaltatori le stesse tutele economiche e normative previste per i dipendenti del concessionario.

Sono vietati e nulli:

- la cessione del contratto;
- l'accordo con cui sia affidata a un terzo la integrale esecuzione delle prestazioni.

14. GARANZIA PROVVISORIA

La cauzione provvisoria NON viene richiesta

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- ☐ la **cauzione definitiva** pari al circa 5% dell'importo annuo dei ricavi della concessione - 5.000 euro
- ☒ la polizza assicurativa richiamata nella Convenzione-Capitolato d'oneri Generale

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo, se dovuto, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *numero 598 del 30 dicembre 2024 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023 o successiva delibera*.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema di interoperabilità digitale

Qualora il pagamento non risulti registrato, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101, comma 1 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

NOTA:

Se durante la fase di pagamento contributo ANAC dovesse comparire un messaggio di errore:
"*GAE07 – il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante*"

Segnaliamo che la problematica non è imputabile alla stazione appaltante, nonostante il messaggio di errore così riferisca.

Pertanto, si invitano gli Operatori Economici a contattare il numero verde di assistenza ANAC.
In altre occasioni la CUC si è attivata mediante richiesta chiarimenti e apertura di Ticket presso ANAC e, a seguito di riscontro telefonico, si riporta quanto comunicato dal Contact Center:
"*Se l'errore in questione si ripresenta, anche in prossimità della scadenza del termine per la ricezione delle offerte (circa 24 ore prima della scadenza stessa), gli operatori economici devono contattare il Contact Center per aprire un Ticket ed ottenere informazioni sulle modalità alternative per effettuare il pagamento del Contributo in oggetto.*

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta (tecnica ed economica e le dichiarazioni) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo	• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.
• R.T.I. costituito • Consorzio Consorzio ordinario di operatori economici costituito	• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in precedenza, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

16.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate, pena l'esclusione dalla gara, attraverso la piattaforma Sintel, entro il termine perentorio indicato precedentemente. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal Sistema, che consentono di predisporre:

- "Una busta telematica" contenente la Documentazione Amministrativa;
- "Una busta telematica" contenente l'Offerta Tecnica;
- "Una busta telematica" contenente l'Offerta Economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel completando il percorso "Invia offerta".

L'offerta sarà valida ed irrevocabile per 180 giorni. La stessa si intenderà automaticamente prorogata per ulteriori 180 giorni laddove, alla scadenza del periodo di validità dell'offerta, non sia intervenuta la sottoscrizione del Contratto, quale che sia la fase nella quale si trovi la procedura.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Si precisa in ogni caso che l'unica ipotesi in cui non è ammessa la richiesta di integrazione documentale da parte della Stazione Appaltante (oltre alla documentazione che incida sull'offerta tecnica e/o economica) riguarda le omissioni, inesattezze e irregolarità "*che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente*" (**TAR Emilia Romagna, I, 3 gennaio 2025 n. 8**)

Laddove sia prevista la garanzia provvisoria:

- solo nell'ipotesi di mancanza della stessa, l'omissione è sanabile mediante soccorso istruttorio unicamente mediante presentazione di documento avente data certa anteriore il termine di partecipazione;
- in ipotesi di garanzia inesatta (ad esempio nell'importo), è ammesso il soccorso istruttorio mediante integrazioni successive (ad esempio addendum alla fideiussione);
- non è ammesso soccorso istruttorio in ipotesi di presentazione di documenti falsi.

(**TAR Campania Napoli, VIII, 7 gennaio 2025 n. 109**).

Non è ammesso il soccorso istruttorio allorché non si tratti di rimediare ad una mera irregolarità formale ma, piuttosto, ad una carenza essenziale e strutturale dell'offerta economica che ne risulti, per effetto dell'invocato emendamento, inevitabilmente e profondamente alterata in senso sostanziale, in violazione della *par condicio competitorum* (**TAR Lazio Roma, sez. IV, 28 febbraio 2025 n. 4444**, ove trattata la differenza fra errore nell'indicazione separata dei costi per manodopera e sicurezza, e la mancata considerazione degli stessi nella formulazione).

In caso di valida presentazione della domanda, è ammesso il soccorso istruttorio anche in caso di completa omissione del DGUE (**TAR Lazio Roma, sez. III, 18 febbraio 2025 n. 3640**).

Inoltre:

a) rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante richiedere la documentazione a comprova dei requisiti sin dalla presentazione dell'offerta;

b) l'esclusione comminata per il mancato rispetto del termine concesso per il soccorso istruttorio è legittima e non costituisce violazione del principio di tassatività.

(**TAR Lazio Roma, sez. II, 13 febbraio 2025 n. 3295**).

Il soccorso istruttorio, inoltre, non consente in alcun modo la modifica delle offerte (**Consiglio di Stato, V, 18 febbraio 2026 n. 1286**).

Inoltre, "*è escluso il soccorso istruttorio sulla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica*" (**Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2026 n. 917**). Ciò in quanto "*il soccorso istruttorio - il cui oggetto è limitato ai requisiti di ordine generale, mentre non si estende all'offerta tecnica o economica - consente la mera integrazione o correzione della domanda di partecipazione alla gara, ma non anche la riformulazione sostanziale ed integrale di essa o di una parte della stessa, che si pone in contrasto con il principio di autoresponsabilità nelle pubbliche gare.*" (**Consiglio di Stato, sez. V, 29 gennaio 2026 n. 795**).

Sulla dichiarazione di subappalto sanante, la CUC aderisce all'insegnamento di TAR Lazio Roma, sez. V ter, 2 febbraio 2026 n. 1952, per cui "*è legittima l'attivazione della procedura prevista dall'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 quando specifiche circostanze del caso concreto rendano probabile la commissione di un errore materiale nella compilazione del DGUE, anche qualora la dichiarazione originariamente resa sembrerebbe ammettere una causa di esclusione, in conformità al principio del favor partecipationis e al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa* (…) *La mancata indicazione del ricorso al subappalto necessario nel Dgue costituisce, nel caso in esame, un errore riconoscibile, inidoneo, in quanto tale, a porre in discussione la volontà della società partecipante di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni della categoria* (…). *Conseguentemente, deve ritenersi che*

il soccorso istruttorio sia stato espletato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal predetto art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.". Ciò in maggiore coerenza con i principi del risultato e del favor partecipationis. Partecipando, l'offerente dichiara di accettare tale regola, rinunciando a contestazioni fondate sulla stessa.

Si atterrà, la CUC, ai seguenti principi e regole declinate da Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2026 n. 1438:

a) il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi forma di trattativa o di negoziato tra l'amministrazione aggiudicatrice e i concorrenti nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica;

b) un'offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice né dell'offerente;

c) la richiesta di chiarimenti deve essere rivolta in modo equivalente a tutti gli offerenti che si trovano nella stessa situazione e deve riguardare tutti i punti dell'offerta che richiedono un chiarimento;

d) nell'esercizio di tale potere, l'amministrazione aggiudicatrice deve trattare gli interessati in maniera uguale e leale, di modo che, all'esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest'ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è stata rivolta;

e) la richiesta di chiarimenti **non può ovviare alla mancanza di un documento o di un'informazione che la disciplina di gara richiedeva a pena di esclusione**, posto che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad osservare rigorosamente i criteri da essa stessa;

f) la richiesta di chiarimenti, e dunque l'attivazione del soccorso istruttorio, è ammissibile in presenza di carenze informative e documentali non richieste a pena di esclusione dalla stessa amministrazione;

g) la richiesta di chiarimenti non può condurre, da parte dell'offerente interessato, alla presentazione di una nuova offerta;

h) eventuali integrazioni o correzioni all'offerta possono essere eccezionalmente consentite, ma ciò solo ove non conducano ad una modifica sostanziale della offerta medesima e siano quindi finalizzate ad eliminare errori materiali manifesti;

i) "*Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici ha visto accresciuta la propria centralità. A differenza del Codice previgente è stata inserita una autonoma e più articolata disposizione e ne è stato ampliato l'ambito, la portata e le funzioni. Nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall'art. 101 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della disposizione è pertanto la leale collaborazione delle parti.*

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Consorzio.IT adotta come criterio interpretativo, ermeneutico, ed applicativo delle norme di legge, della lex specialis o capitolari, quello volto al perseguimento dell'interesse pubblico ad avere il maggior numero di partecipanti possibili.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, la CUC procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e di quanto previsto dal Codice Appalti. I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato. L'aggiudicazione diverrà efficace nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione

18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documentazione amministrativa Busta A – step 1

Il Concorrente debitamente registrato a SinTel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel

Nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma SinTel, il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. e-DGUE;
3. Eventuale dichiarazione integrativa – dichiarazioni e documenti riguardo i requisiti di capacità tecnica richiesti;
4. copia informatica PDF della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
5. documentazione in caso di avvalimento;
6. documentazione per i soggetti associati;
7. copia del documento riportante "Quesiti e Risposte in fase di gara" (se presente) firmato per presa visione;
8. Fotocopia di un documento d'identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione, od altre dichiarazioni;
9. copia del verbale di sopralluogo svolto - (se obbligatorio)
10. Ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 1 le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

 oppure

 ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 2 e 3 per le aziende pubbliche o private, che occupano un numero pari o superiore a 15, un impegno a rilasciare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge

ATTENZIONE Il file/cartella contenente la documentazione amministrativa non dovrà contenere alcun riferimento all'offerta economica, pena l'immediata esclusione del concorrente.

SI PRECISA CHE LE NORME CHE SEGUONO DOVRANNO ESSERE INTEGRATE CON QUANTO EVENTUALMENTE PREVISTO IN AGGIUNTA DAL CODICE APPALTI

18.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Modello 1**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL (OVE APPLICABILE) applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione [*o in alternativa, nella dichiarazione integrativa*] il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 33.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94, commi 1, 2 e 5 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura

18.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo **Modello 2** (**eDGUE formato digitale)**. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

18.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis,* comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il eDGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento ;
3. il contratto di avvalimento;
4. la comprova del fatto che, mediante avvalimento, il requisito è ottenuto.

18.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati - (Modello 2 bis)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

a. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

b. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Eventuale dichiarazione integrativa – dichiarazioni e documenti riguardo i requisiti di capacità tecnica richiesti;

- copia informatica PDF della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- documentazione in caso di avvalimento;

- documentazione per i soggetti associati;

- copia del documento riportante "Quesiti e Risposte in fase di gara" firmato per presa visione (se presente);

- Fotocopia di un documento d'identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione, od altre dichiarazioni;

- Copia del verbale di avvenuto sopralluogo (in caso fosse richiesto come obbligatorio)

- Ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 1 le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale

oppure

ai sensi dell'Allegato II.3 art. 1 comma 2 e 3 per le aziende pubbliche o private, che occupano un numero pari o superiore a 15, un impegno a rilasciare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto quanto definito dal comma 3

- Documentazione inerente eventuali rapporti con l'ausiliaria facente parte del gruppo, e dichiarazione prevista dalla norma nel prosieguo citata, ai soli fini dell'avvalimento premiale di cui all'art. 104, comma 12, Codice Appalti, siccome novellato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209;

19. OFFERTA TECNICA

Offerta tecnica Proposta qualitativa Busta B – Step 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" sarà richiesto di compilare l'apposito campo "Busta Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel e il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati.

L'offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione o progetto di esecuzione dei servizi.

La documentazione (relazione) dovrà essere:

- suddivisa per capitoli, uno per ogni sub-elemento di valutazione, recanti ciascuno, come intestazione, il sub-elemento cui si riferisce. In ipotesi di mancata compilazione per uno o più fra essi, non potrà essere assegnato il relativo punteggio previsto dal disciplinare;
- redatta in numero massimo di **30 facciate**, comprensive di immagini e diagrammi, carattere Arial 12, interlinea singola, fogli A4, esclusi eventuali indici e copertine, con margine inferiore, superiore e laterali pari a 2 cm ciascuno.
- redatta in lingua italiana;
- priva della previsione di costi o spese a carico del Committente;
- priva di qualsivoglia elemento afferente l'offerta economica, o di informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, di quest'ultima. Infatti, nella proposta qualitativa non devono essere inseriti elementi che possano rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o tali da comprometterne la segretezza, a pena di

esclusione dalla procedura di gara. Documenti quali il piano economico finanziario (PEF), l'elenco dei prezzi o il quadro economico dovranno essere allegati all'offerta economica;

Non è ammesso alcun richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né sono ammesse offerte condizionate o che impongano limiti alle condizioni minime richieste od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

Si precisa che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento.

NB: La proposta sarà anche valutata per miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della relazione, e rappresentazioni descrittive prolisse, o inutilmente ripetitive di concetti senza contribuire a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione, possono influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva dell'elemento dell'offerta tecnica coinvolto

Nella busta B devono essere, infine, inseriti i seguenti documenti:

- copia del documento d'identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i della relazione presentata dall'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui il documento d'identità sia già inserito nella busta A);
- nel caso la relazione sia sottoscritta da un procuratore, la procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa/e offerente/i (il relativo inserimento non è richiesto, nel caso in cui la procura sia già inserita nella busta A).
- In ogni caso, pena l'esclusione, nella busta B non dovranno essere inseriti dati economici di pertinenza dell'offerta economica, di cui alla busta C, ovvero informazioni rivelatrici, anche in via induttiva, dei contenuti dell'offerta economica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

20. OFFERTA ECONOMICA

Offerta economica Busta C – step 3

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, i Concorrenti, a pena di esclusione, saranno chiamati a formulare l'offerta in aumento sul canone annuale da versare al Comune

Il contributo comunale per la gestione dell'impianto sportivo comunale, per ciascun anno, a base d'asta si prevede in € 25.000,00, che in 5 anni di servizio in concessione è pari a € 125.000,00

In Sintel verrà indicato il valore del contributo annuo (€ 25.000,00) su cui applicare lo sconto valore economico, resta inteso che lo stesso si applicherà sui cinque anni di concessione.

Il valore offerto dal Concessionario in sede di gara per il Canone annuale da riconoscere al Comune resterà invariato per tutta la durata della concessione.

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla **piattaforma Sintel,** il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, sotto forma di ribasso in valore economico, arrotondata alla seconda cifra decimale, del contributo comunale posto a base d'asta inserendola a video.

Nel campo "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze. → **N.B. indicare € 0,00**

Nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa. → **N.B. indicare € 0,00 (gli effettivi costi dovranno essere indicati solo nel Modello 3)**

Nella busta telematica Offerta Economica **dovrà altresì essere inserito**, **a pena di esclusione**, anche il Piano Economico Finanziario - NON asseverato -

Il concorrente deve tener conto, in sede di preparazione della propria offerta, dei costi aziendali per la sicurezza e delle spese relative al costo del personale.

Nel caso di RTI già costituito/consorzio ordinario di concorrenti già costituito/GEIE il file .pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.
Nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante copia della procura nella documentazione amministrativa) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

AVVISO IMPORTANTE SUI COSTI DELLA MANODOPERA
Attualmente, dato il prevalente apporto volontario nel servizio, la Stazione Appaltante non ha proceduto alla stima preventiva dei costi della manodopera. Tuttavia, qualora l'Operatore Economico intenda partecipare avvalendosi di personale retribuito regolarmente assunto con contratto di lavoro subordinato con CCNL, sussiste l'obbligo inderogabile di dichiarare e inserire tali costi nella documentazione che segue (Modello 3 e PEF).

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Offerta economica" il **Modello 3** in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente:

- **dichiarazione** (redatta secondo **"Modello 3"**) sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione
 - i costi afferenti le misure di sicurezza aziendali **OBBLIGATORIO**;
 - la stima dei costi della manodopera con dettaglio del numero di ore**,** CCNL impiegato e relativi costi orari (*da compilare SOLO ed obbligatoriamente in caso di impiego di personale dipendente*)
 - dichiarazione del CCNL applicato -
- **P.E.F. NON asseverato**

L'offerta non dovrà contenere termini o condizioni, non potrà indicare alternative e non potrà essere in diminuzione e neppure alla pari rispetto all'importo a base di gara. Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea di Imprese o con l'impegno di costituire un'Associazione Temporanea di Imprese, l'offerta economica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione Temporanea di Imprese già costituita o di Consorzi;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese in caso di Associazione Temporanea di Imprese non costituita al momento della presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in ribasso

SOLO NEL CASO DI PERSONALE ASSUNTO con RAPPORTO DI LAVORO CCNL
Si richiede anche di compilare i dati previsti per la manodopera, qualora l'Operatore utilizzi personale dipendente, precisare il costo del personale previsto, ed allegare le Tabelle Ministeriali del Contratto di riferimento del settore/zona.

La busta dovrà per conseguenza contenere;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera, cui si applica l'art. 41, comma 14, del Codice; *(da compilare ESCLUSIVAMENTE in caso di impiego di personale dipendente o nel caso l'operatore intenda avvalersi di personale per lo svolgimento del servizio)*
- i giustificativi dell'offerta (**relazione e documenti**) necessari per l'eventuale procedimento di verifica di anomalia, e per la verifica discrezionale. Vale quanto previsto per l'offerta tecnica, in tema di dichiarazione in ordini a segreti non ostensibili;
- il PEF non asseverato, il quale, a titolo esemplificativo e di contenuto minimo, dovrà elencare in modo analitico le seguenti voci:

- **SPESE**
 - ✔ Costo del personale e collaboratori (qualifica, numero addetti, costo orario, costo annuale) - solo se il concorrente impieghera' personale dipendente o collaboratori a PIva;
 - ✔ Costi di formazione obbligatoria;
 - ✔ Servizio pulizia e sanificazione;
 - ✔ Spese generali e assicurazioni;
 - ✔ Costo della sicurezza;
 - ✔ Qualunque altra spesa sia necessaria per lo svolgimento dell'attività, siccome oggetto di offerta;
 - ✔ una stima per gli imprevisti

- **ENTRATE**
 - ✔ Squadra
 - ✔ Sponsorizzazione
 - ✔ Iscrizioni settore giovanile
 - ✔ Proventi da eventi
 - ✔ proventi da bandi
 - ✔ Contributo Comune per Gestione
 - ✔ Altri ricavi /proventi diversi

Riepilogo dell'offerta

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L'Operatore Economico per concludere l'invio dell'offerta deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Invio offerta

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*90*
Offerta economica	*10*

TOTALE	100

21.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	ELEMENTO	**PUNTEGGIO MASSIMO**
A1	MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO	30
A2	PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO	30
A3	PROGRAMMA DI GESTIONE OPERATIVA E CONDUZIONE TECNICA	10
A4	SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI	10
A5	ULTERIORI INIZIATIVE E/O MIGLIORIE	10
	TOTALE	**90**

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	**CRITERI DI VALUTAZIONE**	**PUNTI MAX**		**SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE**	**CRITERI MOTIVAZIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**	**PUNTI D MAX**	**PUNTI Q MAX**	**PUNTI T MAX**
A.1	MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO	30	a	Il concorrente deve presentare una relazione illustrativa, di lunghezza massima pari a 5 (cinque) pagine, nella quale descriva in modo chiaro, esaustivo e per punti le modalità con cui intende organizzare e svolgere l'attività sportiva oggetto della presente procedura. La relazione dovrà essere redatta in maniera chiara e sintetica, privilegiando una struttura schematica per punti che consenta una facile lettura e valutazione dei contenuti. In particolare, la relazione dovrà indicare: - sulla base dell'impostazione generale e degli obiettivi delle attività sportive proposte, il patto educativo che intende promuovere attraverso la pratica sportiva, evidenziando i valori formativi, sociali		30		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
				e inclusivi che si propone di trasmettere ai partecipanti e le modalità con cui tali principi saranno concretamente perseguiti nello svolgimento delle attività. - le modalità organizzative e gestionali previste per lo svolgimento delle attività; - le eventuali ulteriori tipologie di attività sportive che intende promuovere e sviluppare, oltre a quelle già previste nel capitolato, specificando la loro compatibilità con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, nonché le modalità attraverso cui tali attività potranno arricchire e ampliare l'offerta sportiva complessiva.; - le eventuali iniziative rivolte a specifiche fasce di utenza (ad esempio giovani, anziani, persone con disabilità); - le modalità con cui si intende garantire l'accessibilità, l'inclusione e la partecipazione della cittadinanza; - le forme di collaborazione con associazioni, scuole o altre realtà del territorio; - le modalità attraverso cui l'attività sportiva sarà integrata con le esigenze del territorio comunale, anche in relazione alla promozione della socialità, del benessere e della valorizzazione delle strutture e degli spazi pubblici.				
A.2	PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO	30	a	Il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa, di lunghezza massima pari a 5 (cinque) pagine, nella quale descriva in modo chiaro ed esaustivo le modalità organizzative e gestionali che intende adottare al fine di salvaguardare la continuità di fruizione dell'impianto sportivo da parte degli utenti già presenti, con particolare riferimento al settore giovanile, illustrando le iniziative, le misure e gli strumenti attraverso i quali intende garantire il mantenimento e la regolare prosecuzione dell'attività sportiva calcistica.		15		
			c	Progetto di Inclusione e Agevolazioni Sociali: Descrizione delle misure per l'accesso dei minori in disagio economico/sociale, inclusi quelli segnalati dal Comune. Saranno valutati: l'entità delle riduzioni tariffarie (es. sconti ISEE, esenzioni), l'offerta di borse di studio a copertura totale, la fornitura gratuita di kit sportivi e le strategie di tutoraggio per garantire		15		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
				l'integrazione effettiva del minore nel gruppo squadra.				
A.3	PROGRAMMA DI GESTIONE OPERATIVA E CONDUZIONE TECNICA	10	a	Il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa nella quale descriva in modo chiaro ed esaustivo quanto indicato ai punti a)b)c)d)	attività concernenti la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e degli impianti tecnologici presenti che intende attivare nel corso della gestione allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza, conservazione e funzionalità dell'intera struttura;	10		
			b		frequenza e scansione temporale delle predette attività programmate sull'impianto			
			c		degli adempimenti e degli obblighi (richiesta/rinnovo certificazioni) derivanti dalla conduzione dell'impianto sportivo;			
			d		descrizione dei servizi di custodia e di vigilanza, indicando gli orari di apertura e chiusura, le modalità di realizzazione degli interventi di pulizia, i mezzi utilizzati e la frequenza;			
A.4	SERVIZI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI	10	a	Il concorrente dovrà indicare quali servizi migliorativi indicati ai punti a)b)c)d)e) intende offrire quale miglioria senza alcun costo per il Comune di Pizzighettone	Almeno un torneo di calcio a 11 organizzato con il Comune a totale onere del concessionario nell'arco dell'anno comprensivo di premi e riconoscimenti ai partecipanti			1
			b		Ulteriore torneo di calcio a 11 organizzato con il Comune a totale onere del concessionario comprensivo di premi			1

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			c		Almeno un torneo di calcetto organizzato con il comune a totale onere del concessionario comprensivo di premi e riconoscimenti ai partecipanti			2
			d		Organizzazione di almeno due serate all'anno aperte a tutta la cittadinanza su temi legati al rispetto nello sport, alla corretta alimentazione dello sportivo, all'importanza dello sport in tutte le fasi dell'età			3
			e		Proposte di collaborazione per lo svolgimento di attività sportive in orario scolastico presso l'impianto sportivo			3
A.5	ULTERIORI INIZIATIVE E/O MIGLIORIE	10	a	Viene lasciata la libertà al Concorrente di proporre migliorie quali iniziative, attività, integrazioni (anche a livello di attrezzature) che ritenga possano valorizzare la partecipazione e lo stesso Centro Sportivo	Il concorrente dovrà illustrare per punti e in modo esaustivo con esattezza di particolari, ciascuna miglioria offerta (senza alcun onere a carico del Comune o dei soggetti destinatari della stessa) al fine di consentire la corretta valutazione e ponderazione che sia una proposta esaustiva per quantità e qualità della stessa. Per ogni miglioria sino ad un massimo di 5 migliorie saranno attribuiti n°2 punti/miglioria. Qualora la relazione descrittiva non fosse	10		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
					esaustiva e quindi non concreta in quantità e qualità dell'offerta non sarà attribuito nessun punteggio.			
		90				**65**		**25**

Soglia di sbarramento: Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **45**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 21.4.

21.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'aggiudicazione della concessione avverrà secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 Codice Appalti), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente.

A tal fine, per ogni criterio con riguardo a ciascuna offerta, ogni commissario esprimerà un giudizio numerico da 1 (minimo) a 10 (massimo), secondo la seguente tabella:

proposta eccellente	10
proposta ottima	9
proposta più che buona	8
proposta buona	7
proposta discreta	6
proposta sufficiente	5
proposta mediocre	4
proposta non completamente insufficiente	3
proposta insufficiente	2
proposta gravemente insufficiente	1
non valutabile o nessuna proposta	0

che unitamente ai giudizi degli altri commissari darà luogo ad un giudizio medio. Il giudizio medio così ottenuto verrà diviso per dieci al fine di determinare il coefficiente (compreso tra 0,1 ed 1).

I coefficienti così determinati saranno riparametrati con l'assegnazione del coefficiente intero, pari ad 1, alla miglior offerta del criterio e/o sub-criterio ed il proporzionale ricalcolo degli altri coefficienti relativi a ciascun criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione, ad esclusione dei punteggi premianti (tabellari - non discrezionali) che verranno sommati così come ottenuti da ogni singolo concorrente. Il valore zero, se riparametrato, resterà zero.

I punteggi conseguiti dalle offerte scaturiranno quindi dal prodotto tra punteggio massimo teorico del criterio e coefficiente (= 1 per la miglior offerta, <1 e ≥0,1 per le altre offerte) del concorrente determinato per effetto della riparametrazione.

Al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio per il parametro, sarà attribuito il punteggio massimo disponibile.

La offerta dei successivi qualificati sarà riparametrata proporzionalmente, secondo la seguente formula

$$P = \frac{Pm \; x \; Oe}{Om}$$

dove:

P = punteggio da attribuire al criterio di cui all'offerta in esame, dopo la riparametrazione

Pm = punteggio massimo previsto

Om = valore dell'offerta tecnica più alta attribuito dalla commissione

Oe = valore dell'offerta tecnica in esame attribuito dalla commissione

Una volta ultimata l'attribuzione dei coefficienti a tutti gli elementi di valutazione la Commissione provvederà a calcolare, mediante un unico parametro numerico finale, l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'attribuzione di punteggio avviene con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee guida ANAC n.2.

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati alla terza cifra decimale, il punteggio finale tecnico sarà arrotondato al secondo decimale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, o graduato ove previsto, dell'elemento richiesto.

21.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta potrà conseguire un massimo di 10 punti, ed indica il miglioramento economico offerto dall'interessato per la concessione del servizio.

Il contributo annuale posto a base d'asta è di **€ 25.000,00 - oltre IVA di legge**

I Concorrenti saranno chiamati a dichiarare una diminuzione, o azzeramento, del valore economico del contributo.

La diminuzione in valore economico sarà espressa su ogni anno di servizio e sarà poi stabilita all'interno dell' atto in fase di firma del contratto di concessione.

Al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio, sarà attribuito il punteggio di 10 punti. La offerta dei successivi qualificati sarà riparametrata proporzionalmente, secondo la seguente formula scelta dall'Ente:

Formula al Prezzo Minimo – Punto 3.5. del Documento "Stazione Appaltante - Servizio Sintel - Formule di attribuzione del punteggio economico" (denominata in Sintel Formula al prezzo massimo) come da immagine sotto

Per le procedure totali e unitarie per valore economico al ribasso la formula da applicare è la seguente:

$$PE = \mathrm{PE}_{max} \times \frac{P_{min}}{P_o}$$

dove:

- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile
- P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara

21.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo ***aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n.1***

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$Pi=x=1nCxiPx$$

dove

Pi= punteggio del concorrente *i-esimo*

Cxi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

Px= punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [*n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale, eventualmente, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Si rimanda alle regole della CUC - REGOLAMENTO SULLA NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, CONCESSIONI E PARTENARIATI IN GENERE, consultabile https://www.consorzioit.net/sites/default/files/regolamentocommissioni_cit_e_capogrupoposcrp_.pdf

23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno indicato in premessa.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

Modalità di svolgimento delle sedute pubbliche.

La Stazione Appaltante mette a disposizione lo strumento che consente a Commissari e imprese di partecipare e interagire nelle sedute di gara in modalità multicanale attraverso computer, tablet e smartphone, come suggerito alla delibera ANAC nr. 312/2020.

Al fine di limitare contatti e riunioni di più persone in unico ambiente, le sedute pubbliche saranno svolte in videoconferenza attraverso Meet Google, pertanto per potervi assistere è necessario:

- in video: disporre di un dispositivo con installato Hangouts Meet Google configurato o l'app per dispositivi mobili Meet o un browser web supportato. Consentire a Meet di utilizzare la videocamera e il microfono
- in solo audio per telefono: vi sarà comunicato un numero di telefono (Italiano) da chiamare. ed un codice PIN da digitare quanto richiesto da un messaggio in inglese;
- inviare a e.scandelli@consorzioit.net o a a.janszen@consorzioit.net un messaggio contenente l'indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare l'invito, un contatto telefonico in caso di necessità ed eventuali deleghe;
- in risposta sarà comunicato il link web per l'accesso
- all'orario della seduta, avviare la videoconferenza aprendo il link da un dispositivo collegato alla rete dati in banda larga
- sarà possibile ascoltare, chiedere di intervenire, e mediante la condivisione del video, assistere all'apertura delle buste in Sintel.

Guida e requisiti

https://support.google.com/meet/answer/7317473

La Commissione ove lo ritenga opportuno, potrà sospendere ed eventualmente aggiornare le operazioni dandone comunicazione scritta ai concorrenti non presenti, al fine di proclamare i concorrenti esclusi e quelli ammessi. Il provvedimento di ammissione ed esclusione è comunicato e pubblicato nel termine di due giorni – nella comunicazione sarà indicato l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Si ricorda che, a mente dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, "*Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 (ora del decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36) oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 (oggi decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36). Il ricorso incidentale è disciplinato dall'articolo 42.*"

24. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (nel caso NON si procedesse con Inversione Procedimentale)

Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c. nel caso redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

a. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Il RUP o seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la successiva fase Busta Tecnica, al solo fine di controllare che sia presente il file della proposta tecnica, senza procedere alla sua consultazione.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Sedute riservate

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche con attribuzione dei punteggi secondo il metodo sopra indicato. Delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice verrà redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 21.4.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Seduta Pubblica

La Commissione, ed il RUP con il seggio di gara, in seduta pubblica, previa lettura e inserimento a sistema dei punteggi qualitativi assegnati, provvederà alla apertura dei files componenti l'offerta economica.

Il RUP verifica la validità, la regolarità e la corretta compilazione delle offerte presentate, sospende la seduta e, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, con l'ausilio della commissione aggiudicatrice, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF).

Ai sensi dell'articolo 185, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, qualora si ritenga necessario disporre di maggiori elementi conoscitivi ai fini della verifica della congruità economico-finanziaria dell'offerta, si potrà richiedere all'operatore economico offerente di fornire ulteriori dettagli o chiarimenti in merito ai costi e ai ricavi indicati nel Piano Economico-Finanziario (PEF) e nella documentazione di gara.

L'operatore economico dovrà rispondere entro il termine stabilito nella richiesta, fornendo tutti i chiarimenti e le integrazioni necessarie a dimostrare la sostenibilità economica della proposta.

A conclusione della verifica del PEF e secondo le modalità descritte al punto 21 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, il RUP leggerà ad alta voce le offerte di ciascun concorrente ed i punteggi generati dal sistema.

Ogni rinvio della seduta pubblica sarà comunicato ai concorrenti assenti, mentre si intenderà conosciuto da quelli presenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia, decidendo se avvalersi della Commissione stessa come ultima analisi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP od al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Esaurita la procedura di verifica amministrativa nonché di anomalia, il RUP procede, a seguito degli esiti delle verifiche, a confermare o a rettificare la graduatoria provvisoria dandone pubblico avviso attraverso il sistema.

Al termine della procedura, la Centrale di Committenza formulerà prima la proposta di aggiudicazione al migliore offerente e, dopo il completamento delle verifiche, la comunicazione di aggiudicazione, con facoltà per il Committente di avviare anticipatamente i servizi, come da art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

26. VERIFICA DI CONGRUITA'

Costituisce altresì ipotesi di possibile incongruità dell'offerta il caso in cui il costo orario della manodopera del personale assunto con contratto di lavoro subordinato dichiarato dall'operatore economico risulti inferiore ai valori minimi stabiliti dalle tabelle regionali di riferimento o, in mancanza, dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023.

In tale ipotesi, il RUP avvierà un subprocedimento di verifica volto ad accertare la corretta imputazione dei costi e la coerenza del modello economico proposto rispetto agli obblighi retributivi e contrattuali vigenti.

Si precisa che, in considerazione della natura concessoria del contratto, non trova applicazione automatica la soglia di anomalia eventualmente segnalata dalla piattaforma telematica di gara in caso di tre offerte ammesse (c.d. calcolo dei quattro quinti).

Tale segnalazione non sarà tenuta in considerazione ai fini della procedura, atteso che per le concessioni la valutazione di congruità avviene esclusivamente secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente disciplinare, in conformità all'articolo 185 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, all'esito della verifica, di escludere l'offerta qualora le giustificazioni o i chiarimenti forniti non risultino idonei a dimostrare la sostenibilità e l'attendibilità economico-finanziaria della proposta, secondo i principi di buon andamento, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

Si rammenta che "*il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo* (…) *Il giudizio di attendibilità dell'offerta ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto, non potendo risolversi in una parcellazione delle singole voci di costo e in una caccia all'errore nella loro indicazione nel corpo dell'offerta. In altri termini, la visuale deve essere, rispetto alle voci dell'offerta, globale e non parcellizzata, atteso che la verifica è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, mediante espressione di un tipico potere tecnico - discrezionale riservato all'Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate all'eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza*" (**TAR Lazio, II ter, 16 febbraio 2026 n. 3035**)

27. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (nel caso si procedesse con Inversione Procedimentale)

Il RUP procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

28. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione giudicatrice invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Questa sarò trasmessa per la approvazione preventiva al Comune.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Esaurita la procedura di verifica amministrativa nonché di anomalia, il RUP procede, a seguito degli esiti delle verifiche, a confermare o a rettificare la graduatoria provvisoria dandone pubblico avviso attraverso il sistema.
Al termine della procedura, la Centrale di Committenza formulerà prima la proposta di aggiudicazione al migliore offerente e, dopo il completamento delle verifiche, la comunicazione di aggiudicazione, con facoltà per il Committente di avviare anticipatamente i servizi, come da art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria (se prevista dalla Documentazione di Gara). L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria (se prevista dalla Documentazione di Gara) è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Aggiudicatario si dichiara disponibile e senza riserve, pronto ad iniziare il servizio oggetto del presente appalto anche nelle more della firma del Contratto con Verbale di consegna sotto riserva di legge, salvo vi siano le condizioni e il positivo riscontro da parte del Comune, per poter addivenire al servizio sotto riserva.
Si ricorda, da Nuovo Codice 36/2023, che i servizi e/o lavori, potranno essere avviati solo dopo la verifica di tutti i requisiti di legge (salva la antimafia con clausola rescissoria).

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con atto pubblico a rogito del segretario comunale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Sarà onere dell'operatore fornire immediatamente tale autocertificazione, a semplice richiesta.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità .

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136, per quanto applicabili alla Concessione, con ricavi derivanti dall'utenza.

30. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* https://www.consorzioit.net/corruzione/piano-triennale-prevenzione-corruzione-22-24.

31. ACCESSO AGLI ATTI

Si applicano gli articoli 35 e 36 del Codice, fra cui la *discolosure* automatica. Per conseguenza, saranno rese disponibili, tramite piattaforma e-procurement, le offerte dell'aggiudicatario e degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria (salvo quanto previsto in tema di ostensione di parti dell'offerta per cui è stato richiesto l'oscuramento).

In attesa dell'aggiornamento delle funzionalità del portale Sintel, l'accesso agli atti della procedura di gara sarà comunque garantito mediante trasmissione dei dati e delle informazioni inserite nel portale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità di trasmissione via posta certificata o altro strumento idoneo. **Al fine di procedere alla ostensione, non sarà necessario alcun contraddittorio né procedimento amministrativo con i controinteressati**.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del D.lgs. 36/2023, **con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).**

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla nuova disciplina in materia, nonché alla modulistica di gara di prossima pubblicazione.

È onere di ciascuna parte effettuare istanze motivate di oscuramento di cui all'art. 35, comma 4, lett. a), Codice Appalti, sulla quale la CUC deciderà come per legge; la istanza dovrà essere accompagnata da una copia dell'atto con gli oscuramenti richiesti.

Per ciascun procedimento di accesso agli atti sarà nominato un responsabile. In ipotesi di mancata nomina, il responsabile sarà il RUP della presente gara.

La istanza dovrà essere presentata in uno alla offerta tecnica. Per eventuali informazioni inerenti le giustificazioni, la istanza dovrà essere contenuta nella busta economica.

Si precisa che, anche in ipotesi di opposizione alla ostensione successiva alla comunicazione di aggiudicazione, la decisione sugli oscuramenti potrà essere rivista solo in ipotesi di ricorso al TAR nei termini appena richiamati

Modalità temporanee di ostensione.

1. l'art. 35 Codice Appalti prevede l'automatica messa a disposizione di atti e documenti di gara, senza necessità di istanze e contraddittorio;
2. tale accesso dovrebbe avvenire mediante la piattaforma digitale;

3. tuttavia, questa ultima ancora non è stata adeguata, di tal ché non è possibile il rispetto dell'art. 35, primo comma, Codice Appalti, limitatamente alle modalità di accesso;

In attesa dell'aggiornamento di Sintel, i documenti indicati sono messi a disposizione di chi li richiede mediante Google Drive.

Oscuramento.

Ogni interessato ha l'onere di allegare – in sede di presentazione - una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica o delle giustificazioni coperti da riservatezza, congruamente motivata, unendo copia dei documenti i debiti oscuramenti.

Si precisa che le **singole informazioni** che possono essere oscurate devono costituire segreto commerciale secondo comprovata e dimostrata dichiarazione.

Segreto commerciale sono, nella giurisprudenza, i prezzi d'acquisto praticati dai fornitori (presenti nelle giustificazioni), eventuali processi produttivi. Possono essere oscurati i nomi dei collaboratori e i loro dati sensibili.

Non costituiscono segreti commerciali le modalità di esecuzione e di svolgimento delle opere o dei servizi. Non costituiscono segreto commerciale neppure le procedure adottate per la loro esecuzione. Anzi, tali elementi, essendo il fulcro della valutazione qualitativa, devono essere posti a disposizioni.

Inoltre, per essere valido, il diniego dovrà essere opposto a **singole informazioni e righe dell'offerta**. Non sono validi dinieghi che attengano intere pagine, oppure – come detto – le modalità di esecuzione del servizio o dei lavori. La CUC non accoglierà tali istanze.

Come chiarito dalla giurisprudenza resa in tema di decisione sulle richieste di oscuramento:

a) è inammissibile la richiesta di oscuramento legata "*non già a specifiche "informazioni", quanto ad intere e consistenti parti dell'offerta tecnica e dei giustificativi*";

b) è inammissibile altresì la richiesta inerente "*alle modalità organizzative del personale e all'impiego di macchinari e attrezzature, ossia a "dati tradizionalmente ritenuti ostensibili perché non ritenuti aziendalmente «dedicati»*";

c) la istanza deve essere motivata senza ricorso a clausole generali ("*know-how aziendale frutto di anni di esperienza*"; non meglio precisati "*accordi commerciali riservati*"; "*procedure aziendali interne frutto di accordi con specifica società di formazione e consulenti*") ed essere suffragata da riscontri documentali a supporto

(**TAR LAZIO Roma, sez. II quater, 3 giugno 2024 n. 11346**)

Inoltre, come recentemente precisato, è inammissibile "*l'oscuramento dell'offerta pressoché totalitario*" nonché il richiamo a "*motivazioni stereotipate e prive di reale consistenza riducendosi ad una formula di stile omnicomprensiva. Sicché, il massiccio oscuramento non appare giustificato alla stregua della giurisprudenza in materia di accesso agli atti di gara, laddove il punto di equilibrio fra tutela del know how e degli interessi commerciali dell'aggiudicataria ed esigenze di trasparenza viene individuato nella limitazione delle restrizioni all'accesso alle sole informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva*" (**Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2026 n. 508**).

Ogni partecipante dichiara di essere consapevole e accettare che l'istanza relativa agli atti in materia di contratti pubblici, ex art. 35, co. 5, d.lgs. n. 36/23, costituente declinazione dell'art. 24, co. 7, l. n. 241 del 1990, strumentale alla difesa in giudizio, rientra nell'accesso difensivo. Una volta accertati i presupposti dell'accesso, stante la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alle esigenze difensive, all'amministrazione e al giudice non è demandata alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso (**TAR Lazio, I-quater, 14 gennaio 2025 n. 584**; **Cons. Stato, sez. V, n. 887 del 2024**).

Per l'ipotesi di dichiarazione di segreto, si richiama la seguente regola: Con specifico riferimento all'accesso ai documenti relativi a gare ad evidenza pubblica cui l'istante abbia partecipato, la giurisprudenza ha chiarito che anche "*ove venga in rilievo l'accesso a documenti riservati ex art. 24 comma 7 l. 241/90* […] *il più grave onere di allegazione gravante sull'istante* […] *deve intendersi soddisfatto* […] *con il richiamo alla necessità di delibare la corretta ammissione e la corretta valutazione delle offerte degli altri concorrenti (da intendersi quelli che precedono l'istante in graduatoria), non potendo esigersi una specificazione più puntuale in assenza del rifiuto dell'ostensione degli atti della procedura di gara*" (**TAR Lazio, sez. III, 11 febbraio 2025 n. 3037**).

La CUC si atterrà inoltre alle seguenti regole:

- l'assenza di altrui interessi difensivi non può di per sé legittimare la pretesa, da parte di alcuno dei concorrenti collocatisi fra il secondo e il quinto posto, che la propria offerta non sia messa a disposizione degli altri primi cinque classificati, in quanto ciò stravolgerebbe la "regola" posta dall'art. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023, la cui *ratio* - così come resa manifesta dalla Relazione al codice – sta nel «*ridurre i tempi dell'eventuale contenzioso che può venirsi a creare rispetto alla procedura di gara*», consentendo ai menzionati concorrenti di «*orientarsi immediatamente se impugnare gli atti di gara oppure no*». Dal momento che il legislatore ha inteso effettuare un bilanciamento, nei sensi sopra esposti, fra le esigenze di speditezza del contenzioso vertente sulle gare pubbliche e di riservatezza delle offerte, la realizzazione di tale bilanciamento dev'essere assicurata in sede applicativa: ne deriva che la riservatezza fra i primi cinque concorrenti non può operare oltre il limite della effettiva (e non meramente affermata) sussistenza di segreti tecnici e commerciali.
- in linea di principio, la complessiva organizzazione aziendale (intesa in senso ampio) e la personalizzazione delle offerte alla clientela che da essa deriva non costituiscono, di per sé ed in quanti tali, segreti tecnici o commerciali (**TAR Lazio Roma, sez. III-ter, 30 gennaio 2025 n. 2051**).

Partecipando alla gara, ciascun interessato:

1. dichiara di essere consapevole della circostanza che gli atti e i documenti di gara saranno messi a disposizione automaticamente a mente degli articoli 35 e seguenti Codice Appalti;

2. dichiara di essere consapevole che eventuali dichiarazioni di segretezza, da motivarsi congruamente, non vincoleranno Consorzio IT, la quale si atterrà alla predetta disciplina, e che quindi la presentazione dell'offerta comporta il rischio di conoscenza del contenuto da parte di terzi;

3. si impegna ad utilizzare la documentazione solo per fini consentiti dal Codice (difesa in giudizio), dichiarando di essere a conoscenza che qualsiasi diverso utilizzo potrebbe essere punibile e fonte di responsabilità;

4. esonera da responsabilità Consorzio IT e il Comune per qualsivoglia conseguenza derivante dall'accesso agli atti."

5. prende atto che, ai sensi del correttivo del Codice Appalti di cui al d.lgs. 209/2024 art. 35 comma 5 bis, gli operatori economici sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice;

6. si impegna a formulare richieste di oscuramento precise e debitamente motivate, secondo i principi sopra declinati, assumendosi la piena responsabilità per le conseguenze di mancate o inidonee richieste in tal senso.

Gli operatori economici prendono altresì atto che la Centrale Unica di Committenza (CUC) è esonerata da qualsiasi obbligo di verifica diretta, in quanto ogni operatore è tenuto al caricamento e alla corretta gestione della documentazione tramite il suddetto fascicolo virtuale

Si rammenta che eventuali abusi nell'utilizzo della documentazione – utilizzabile esclusivamente per valutare eventuali iniziative giudiziarie – sono fonte di responsabilità di vario tipo, trattandosi di condotte gravemente illecite. Consorzio IT non risponde in alcun modo delle violazioni eventualmente perpetrate dai concorrenti

La dichiarazione in discorso è assunta anche per conto di terzi a qualsiasi titolo collegati all'interessato (fra cui dipendenti, collaboratori, organi di gestione e di controllo propri e delle società collegate)

Valutazione eventuali istanze oscuramento

In caso di richieste di oscuramento, verrà seguita la procedura di cui all'art. 36 Codice Appalti:

Nella comunicazione di aggiudicazione, sarà comunicata anche la decisione sulle richieste di oscuramento.
Le parti potranno impugnare tale decisione, anche autonomamente rispetto alla aggiudicazione, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione, innanzi al TAR competente per territorio

In caso di accoglimento, da parte della CUC, dell'istanza di oscuramento:
- Si metterà a disposizione automaticamente l'offerta oscurata;
- Le altre parti potranno impugnare la decisione di accogliere l'istanza;
- In ipotesi di accoglimento delle impugnazioni, sarà messa a disposizione la documentazione siccome risultante dalla decisione del TAR

In caso di rigetto, da parte della CUC, dell'istanza di oscuramento:
- Si metterà immediatamente a disposizione l'offerta oscurata;
- Entro dieci giorni il soggetto che ha chiesto la segretezza potrà impugnare la decisione;
- Solo dopo la decisione del TAR, la CUC potrà procedere all'ostensione dei documenti non segretati

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni ricorso avverso qualsivoglia atto della procedura che si ritenga lesivo dei propri interessi dovrà essere interposto avanti il Tribunale Amministrativo del territorio di riferimento nei termini di cui all'art. 120, commi 2, 2bis e 5, D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

ALLOCAZIONE DEL RISCHIO. 177

Formulando la propria offerta, l'interessato dichiara di conoscere e accettare la allocazione del rischio, e di aver esaminato tutta la documentazione di gara, ed aver formulato, in esito ad una approfondita verifica, un proprio indipendente giudizio sulla convenienza dell'offerta. La maggiore onerosità, il mancato verificarsi di prospettive di incasso, siccome l'insorgere di difficoltà tecniche o economiche di qualsiasi sorta, o di maggiori costi non determinano responsabilità alcuna a carico di CONSORZIO.IT S.p.A. o dell'Ente, né potranno essere opposte quale eccezione per l'inadempimento delle proprie obbligazioni o ai sensi dell'art.1460 cod. civ., o ancora di risoluzione o cessazione di efficacia a qualsiasi titolo. L'interessato dichiara altresì di conoscere che:

1) il presente contratto manterrà la sua efficacia anche in ipotesi di pandemia, *lockdown*, provvedimenti restrittivi e altre circostanze che possano ridurre la redditività o determinare la sospensione del servizio, senza nulla poter chiedere alla amministrazione;
2) eventuali maggiori costi e oneri, siccome ridotti introiti, non potranno essere opposti in alcun modo alla amministrazione, rimanendo inalterati i termini del contratto.

L'interessato si impegna, formulando la offerta, in ipotesi di aggiudicazione, a rispettare tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e tecniche derivassero da emergenze sanitarie o d'altro tipo, e a modificare le procedure e i sistemi di gestione ove ciò fosse prescritto o si rendesse necessario, con la massima tempestività, e a far rispettare dagli utenti tali prescrizioni. Il mancato rispetto di tale norma costituisce causa di decadenza e risoluzione.

Si impegna altresì a non interrompere per nessuna ragione o titolo il servizio, anche in ipotesi di inadempimento dell'Ente (salva la tutela giudiziaria), rinunciando espressamente alle forme di tutela sinallagmatica di cui all'art. 1460 cod. civ.. Qualsiasi contestazione giudiziaria sarà possibile solo se l'aggiudicataria sarà in regola con la esecuzione del contratto.

La aggiudicazione comporta il trasferimento del rischio economico ed operativo in relazione alla parte gestione dei servizi, sia in relazione alla domanda che alla offerta, a mente dell'art. 177 Codice Appalti.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679 GDPR, nei limiti di quanto occorrente per la gestione della procedura e del successivo contratto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati a altri soggetti pubblici o privati, nei limiti di quanto strettamente necessario.

Titolare del trattamento dei dati personali è CONSORZIO IT S.p.A., in Crema alla via del Commercio 29, Codice Fiscale 91001260198.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 193/2003 e degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento GDPR 679/16 e, in particolare, avuto notizia dell'esistenza presso CONSORZIOIT dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere gli stessi vengano comunicati in forma intellegibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, la integrazione, la rettifica; possono altresì richiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei medesimi - ancorché pertinenti allo scopo della raccolta – e al loro utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

L'interessato dichiara di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 2016/679 GDPR, pubblicata sul sito della Centrale Unica di Committenza di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. al link https://www.consorzioit.net/sites/default/files/informativa_cuc_consorzio.it_.pdf .

34. MISCELLANEA

Come indicato in epigrafe, responsabile unico del procedimento è il geom. Mario Cesare Campanini resp. Area Tecnica di CONSORZIOIT.

Qualsivoglia comunicazione deve essere inviata per iscritto mediante la funzionalità Comunicazioni della procedura sulla piattaforma SinTel. Tutte le comunicazioni individuali saranno effettuate da CONSORZIOIT mediante la medesima funzionalità; eventuali comunicazioni o informazioni rivolte indistintamente a tutti i concorrenti saranno inseriti nella documentazione di gara.

Il presente disciplinare ed i suoi allegati sono resi accessibili in modo illimitato e diretto, telematicamente, mediante apposito link al sito web www.Consorzioit.net e sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia SPA a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

Il bando di gara è stato pubblicato come descritto nella tabella iniziale.

Consorzio Informatica Territorio S.p.A.
Responsabile procedura di gara - RUP
geom. Mario Cesare Campanini

Allegati al presente Bando Disciplinare:

- Convenzione Capitolato - Gestione Stadio
- PEF Stadio
- Modulistica di Contesto
- Nuovo sistema interoperabilità appalti